

REGOLAMENTO (CEE) N. 3724/87 DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 685/69 relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2998/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,considerando che l'articolo 5, paragrafo 4, lettera e) del regolamento (CEE) n. 685/69 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2687/87⁽⁴⁾, prevede alcune diciture da apporre sull'imballaggio del burro offerto all'intervento; che occorre precisare il contenuto delle diciture che identificano i rispettivi tipi di burro; che occorre pertanto modificare detta disposizione;considerando che il titolo III del regolamento (CEE) n. 685/69 prevede le modalità di applicazione del regime di aiuto all'ammasso privato di burro o della crema di latte; che l'articolo 23, paragrafo 4, lettera f) prevede alcune diciture da indicare sull'imballaggio del burro; che, in seguito alla modifica del regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio⁽⁵⁾ apportata dal regolamento (CEE) n. 3466/87⁽⁶⁾, è opportuno adeguare i riferimenti a tali diciture;considerando che, dato l'andamento del mercato comunitario e date le possibilità di esportazione, è opportuno prevedere la possibilità di ridurre la durata dell'ammasso qualora il burro svincolato dall'ammasso sia destinato ad essere esportato tal quale o previa trasformazione in butteroil; che le disposizioni previste per la presentazione della prova dell'avvenuta esportazione del burro corrispondono a quelle previste in materia di restituzioni a norma del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1180/87⁽⁸⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 685/69 è modificato come segue:

1) All'articolo 5, paragrafo 4, il testo della lettera e) è sostituito dal seguente testo:

• e) la dicitura "di crema dolce" se vi corrisponde il pH della fase acquosa del burro o la dicitura "salato" se si tratta di burro di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1897/87.

2) All'articolo 23, paragrafo 4, il testo della lettera f) è sostituito dal seguente testo:

• f) la dicitura "burro di crema dolce" se si tratta del burro di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a) bb) del regolamento (CEE) n. 985/68 oppure la dicitura "burro di crema dolce salato" se si tratta del burro di cui all'articolo 8, paragrafo 4, secondo comma del citato regolamento.

3) È inserito il seguente articolo 26 bis:

Articolo 26 bis

1. Per quanto riguarda il burro e in deroga all'articolo 24, paragrafo 1, allo scadere di un periodo di ammasso contrattuale di 90 giorni, l'ammassatore può ritirare i quantitativi oggetto dell'ammasso contrattuale in tutto o in parte, ma come minimo un quantitativo di 1 000 kg, oppure in mancanza di questa quantità minima, l'intero quantitativo residuo coperto dal contratto purché entro i 60 giorni che seguono il suo ritiro dall'ammasso il burro:

— abbia lasciato il territorio doganale della Comunità,
— abbia raggiunto la sua destinazione nei casi previsti dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2730/79,

oppure

— sia stato immagazzinato in un deposito di approvvigionamento riconosciuto a norma dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2730/79,

tal quale, o previa trasformazione in butteroil.

L'ammassatore è tenuto ad informare l'organismo d'intervento almeno due giorni lavorativi prima dell'inizio delle operazioni di ritiro dall'ammasso, indicando i quantitativi destinati all'esportazione.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 285 dell'8. 10. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 90 del 15. 4. 1969, pag. 12.⁽⁴⁾ GU n. L 254 del 5. 9. 1987, pag. 14.⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 329 del 20. 11. 1987, pag. 8.⁽⁷⁾ GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 113 del 30. 4. 1987, pag. 27.